

# *Documentazione storica*

**LUCCA IMPRESE**  
di tradizione e successo





1/4  
1865  
il signor

Al Signor Sindaco del  
Comune di Lucca

Sebastiano Bianchi ope  
in Via della Cervia al N. 864  
Dimanda alla sig. Vostra  
Ultima la Licenza prefissa al  
l'Art. 35. della Legge di Pubbli-  
ca Sicurezza. 20 Marzo 1865 per  
potere continuare nell'esercizio  
prodotto

Lucca 24 Agosto 1865  
Il richiedente



GRATIS



N. 651

**DELEGAZIONE DI GOVERNO**

di Lucca

Il Delegato di Governo di Lucca

Veduta la Istanza di *Simone Barfante*

Veduto il Capo IV della Parte Seconda del Regolamento di Polizia Punitiva del 20 Giugno 1853.

Dà licenza a *Carlo Coronesi* di potere esercitare  
par *tutto il 1865* il mestiere di *Bettolice* nell'abitazione di

N.° 810 in Via *Piazza dei Coronesi* Popolo di *S. Felice*  
alle seguenti condizioni.

1.° Di chiudere non più tardi delle ore undici della sera dal primo di Aprile a tutto Settembre, e non più tardi delle ore dieci della sera del primo d' Ottobre a tutto Marzo; allontanare i Ricorrenti, e cessare dalla vendita nei giorni festivi d'intero precetto mentre si celebrano i Divini Uffizi nella Chiesa

2.° Di non opporsi all'ingresso nella sua *taberna* degli Agenti della Pubblica Forza che si recano a visitarla.

3.° Di denunziare immediatamente alla Delegazione qualunque disordine si sia verificato, o possa temersi nell'interno della sua taverna.

4.° Di non tollerare giochi di nessuna sorta nella medesima.

5.° Di non vendere o cedere in alcun modo ed a qualsiasi condizione la presente che è rigorosamente personale, e di depositarla nella Delegazione tutte le volte che, anco per causa indipendente dalla sua volontà, cessi per più di otto giorni dall'esercizio del mestiere che sopra.

E tutto ciò sotto le seguenti pene prescritte dagli Articoli 57, 58 e 59 del citato Regolamento.

Coloro che senza licenza esercitano il traffico di Oste o Bettolice o venditori di vino a minuto dando comodo o mezzo di berlo nel luogo della vendita, o che violano le condizioni speciali o generali prescritte per essi, incorrono in una multa da dieci a trenta lire. — E coloro che gli esercitano non ostante che la licenza sia stata loro negata o ritirata, subiscono la carcere da cinque a venti giorni. — Gli inventori, che in tempo vietato si trattengono nelle mesuzionate taverna, pagano una multa da cinque a dieci lire. — Questa regola non si applica al caso dei viandanti, che si fermano all'osteria per rinfrescare o pernottare. Gli osti, i bettolieri, e i trasportatori venditori di vino e ostiario, che nel tempo in cui la loro taverna debbono stare chiuse, occultano gli inventori, o che, come il deputato agli uffici *pubblici* in pubblica forza, che si trattano a visitate, incorrono in una multa da dieci a trenta lire.



Li *10 Maggio* 1865



IL DELEGATO

*P. Ricci*